DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2010

che modifica la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 4739]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/387/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi ge-(1) nerali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
- La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, (2) concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (2), stabilisce che il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere sorvegliato ai fini della ricerca dei residui e delle sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio.
- La decisione 2002/657/CE della Commissione, del (3) 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (3), stabilisce le norme per i metodi analitici da utilizzare nell'analisi dei campioni ufficiali prelevati in ottemperanza della direttiva 96/23/CE e riporta criteri comuni per l'interpretazione dei risultati analitici provenienti dai laboratori di controllo ufficiali per tali campioni.
- Il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce

procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (4), definisce norme e procedure per la classificazione delle sostanze farmacologicamente attive e per stabilire la concentrazione massima di residui di tali sostanze che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale, ovvero i limiti massimi di residui (LMR).

- Inoltre, il regolamento (CE) n. 470/2009 definisce norme e procedure volte a stabilire il livello dei residui di una sostanza farmacologicamente attiva a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non sono stati fissati LMR in conformità al suddetto regolamento, ovvero valori di riferimento per interventi.
- La decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano (5) è stata adottata in seguito all'individuazione di residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate in alcuni crostacei importati da tale paese terzo. Essa dispone che le partite di crostacei importate nell'Unione dal Bangladesh e destinate al consumo umano debbano essere esaminate per individuare la presenza di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani, tetraciclina, verde malachite e cristalvioletto.
- Un'ispezione condotta da esperti della Commissione in Bangladesh nel gennaio 2010 ha constatato che non si è ancora posto rimedio al problema, rilevato in precedenza, della mancanza di adeguate capacità di laboratorio per accertare la presenza di determinati residui di medicinali veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. È inoltre noto che l'ossitetraciclina e la clorotetraciclina sono impiegate in Bangladesh.
- Dato che i provvedimenti adottati finora dal Bangladesh non sono sufficienti, è opportuno riesaminare le misure urgenti stabilite dalla decisione 2008/630/CE al fine di garantire una tutela della salute umana uniforme ed efficace in tutti gli Stati membri. È in particolare necessario consentire l'importazione nell'Unione di crostacei destinati al consumo umano provenienti dal Bangladesh a patto che siano condotti opportuni esami all'origine.

⁽¹) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (²) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 49.

- IT
- (9) Una parte significativa dei crostacei importati dal Bangladesh deve inoltre essere sottoposta a esami analitici da parte degli Stati membri al fine di individuare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive prima che questi alimenti siano immessi in commercio nell'Unione. I risultati di tali esami dovrebbero fornire informazioni più precise sul reale livello di contaminazione con tali residui nei crostacei provenienti dal Bangladesh.
- (10) È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i risultati degli esami analitici effettuati qualora essi rivelino la presenza di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate per gli animali destinati alla produzione di alimenti o la presenza di residui in quantità superiore ai limiti massimi consentiti dal diritto dell'Unione. È inoltre opportuno che gli Stati membri presentino regolarmente alla Commissione relazioni su tutti gli esami effettuati.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2008/630/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 2

- 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite del prodotto nell'Unione purché siano accompagnate dai risultati di un esame analitico effettuato all'origine che assicuri che tale prodotto non costituisca un pericolo per la salute umana ("esame analitico").
- 2. L'esame analitico deve essere stato condotto su un campione ufficiale al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, quali definite all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e in particolare di:
- cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina,
- metaboliti di nitrofurani,
- verde malachite e cristalvioletto e i loro rispettivi leucometaboliti.
- 3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti non accompagnati dai risultati di un esame analitico purché lo Stato membro interessato garantisca che ciascuna partita è sottoposta a tutti i controlli appropriati, compreso l'esame analitico dei campioni ufficiali, all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero nel punto d'ingresso dell'Unione, al fine di accertare che i prodotti non costituiscano un pericolo per la salute umana.

Articolo 3

Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 20 % delle partite a cui si fa riferimento nell'articolo 1.

Tali campioni sono sottoposti ad esami analitici al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, quali definite all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 e in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e metaboliti di nitrofurani

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni ufficiali a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 3 fino al completamento degli esami analitici.

Tali partite possono essere immesse in commercio soltanto se i risultati degli esami analitici confermano che le partite sono conformi all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009.

Articolo 4 bis

Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione i risultati degli esami analitici se questi rivelano la presenza di residui di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva:

- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a),
 b) o c),
 del regolamento (CE) n. 470/2009,
 a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma di tale regolamento;
 oppure
- b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 470/2009.

I risultati di tali esami analitici sono trasmessi alla Commissione per mezzo del sistema di allarme rapido istituito a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Lo Stato membro interessato non è tenuto a trasmettere alla Commissione i risultati di tali esami per mezzo del sistema di allarme rapido qualora il livello dei residui di una sostanza farmacologicamente attiva sia inferiore al:

- i) valore di riferimento per interventi fissato per quella sostanza dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 470/2009; oppure
- ii) limite minimo di rendimento richiesto fissato per quella sostanza di cui all'articolo 4 dalla decisione 2002/657/CE della Commissione (**).

Articolo 4 ter

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti provenienti dal Bangladesh.

Queste relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.

^(*) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

^(**) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 luglio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010.

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione